



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 20/01/2022 dalla titolare della farmacia Falchetti, in atti generalizzata, ubicata in Castiglione della Pescaia (GR) via V. Veneto 32, tendente ad ottenere la proroga della concessione di suolo pubblico temporanea n.32/2021, in Piazza O. Orsini del capoluogo, nello stallo di sosta per autovetture, non soggetto al pagamento del ticket, adiacente a quelli riservati alla Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, fino al 31.03.2022, da utilizzare per l'esecuzione di test antigenici rapidi come previsto dalla delibera n. 169 del 09.03.2021 della Regione Toscana;

VISTA la ulteriore proroga della concessione di suolo pubblico temporaneo n. 32/2021 rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Castiglione della Pescaia;

RICHIAMATE le ordinanze n. 212/2021, 227/2021, 246/2021 e 266/2021;

VISTI gli articoli 5 - comma 3 - e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" , approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 485;

RITENUTO che, non sussistono motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse contrari, ma che anzi si rende necessario dare corso ad un ulteriore provvedimento di proroga;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, 1° comma della Legge 241/90 e ss. mm.;

ATTESA la propria competenza all'adozione de presente atto in base all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Di prorogare, fino al 31/03/2022, l'efficacia delle ordinanze n. 212 del 13/09/2021, n.227/2021 del 13.10.2021, 246 del 23.11.2021 e 266 del 27.12.2021 alle medesime prescrizioni.

DISPONE

Che la posa in opera della relativa segnaletica verticale di divieto di transito e sosta e pannelli integrativi , in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, sarà a cura e spese dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia che si avvarrà per le operazioni della Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc. L'Azienda Castiglione 2014, prima

Pagina 1 di 2





dell'inizio dei divieti, deve presentare, a questo Ufficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria per l'istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra disposte. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione, a questo Ufficio, della dichiarazione di cui sopra.

Segnaletica verticale di DIVIETO DI SOSTA (Fig. II 74 art 120) con pannello integrativo di "ZONA RIMOZIONE COATTA" (Mod. 6/m art 83), dal giorno 31.01.2022 al giorno 31.03.2022

La notifica della presente Ordinanza:

- all'Azienda Castiglione 2014 a mezzo PEC;

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza;

Agli Agenti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la presente.

Dalla Residenza Municipale lì 25/01/2022

Il Responsabile BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

